Verbale di accordo

Il giorno 13 dicembre 2001, presso la sede dell'APRA si sono incontrati:
per l'APRA il Presidente Giuseppe Roscioli, Gaetano Torino, Massimo Bettoja, Giancarlo Mulas, Tommaso Tanzilli;
per la FILCAMS/CGIL il Segretario Generale Luigi Corazzesi, Otello Belli;
per la FISASCAT/CISL il Segretario Generale Amedeo Meniconi, Rolando Sirni, Alfredo Magnifico;
per la UILTUCS/UIL il Segretario Generale Bartolo Iozzia;

per discutere ed esaminare la situazione venutasi a creare a causa della notevole contrazione dei flussi turistici conseguente agli eventi terroristici dell'11 settembre scorso, dimostrata dai dati forniti dall'Osservatorio del mercato turistico dell'EBT.
Le parti come sopra individuate,

premesso

che è volontà comune perseguire lo scopo del mantenimento dei livelli occupazionali;

- che la contrazione succitata dei flussi turistici risulta essere particolarmente grave ed in particolare i flussi italiani e stranieri fin da settembre fanno registrare una contrazione del 6% circa per proseguire con un – 14% in ottobre, un –18% in novembre ed infine con un – 12% in dicembre.

 In particolare la componente straniera - che da sola costituisce il 70 % del movimento turistico – si contrae in questo ultimo quadrimestre dell'8% nei giorni successivi all'11 settembre, del 18% a ottobre, del 27 % a novembre e del 21% a dicembre (stime).

 I mercati USA, Nord America e Giappone sono quelli che fanno registrare il crollo vero e proprio con un -15% degli USA a settembre, con - 42% degli USA e del Nord America e con - 40% del Giappone a ottobre, novembre e dicembre.

 A questi dati sui flussi seguono quelli, altrettanto negativi, sul fatturato del solo alloggio che fanno registrare la contrazione del 18% in questi ultimi tre mesi e mezzo del 2001. Le perdite del fatturato in valori assoluti assommano a 100 miliardi.

- che nonostante gli sforzi per la ricerca di mercati sostitutivi a quello Nord Americano e Giapponese, a più elevata contrazione, tale sostituzione, anche in considerazione della capacità di spesa di tali mercati, è avvenuta in termini non sufficienti e comunque necessita di tempi di maturazione non coincidenti con quelli degli obiettivi che si prefigge il presente accordo;
- che lo stato di crisi in cui versa il comparto si è andato vieppiù aggravando, soprattutto nelle fasce aziendali elevate e che nei prossimi mesi della stagione invernale i dati previsionali indicano un aumento della contrazione dei flussi;

 che, allo stato, il mantenimento dei livelli occupazionali è obiettivo che potrebbe essere compromesso qualora non intervengano meccanismi correttivi e virtuosi capaci di incidere positivamente nei costi aziendali ed in particolare sul costo del lavoro e su una diversa organizzazione del lavoro stesso più rispondente alle attuale e temporanee esigenze;
- che è volontà comune delle parti governare tali meccanismi al fine di evitare l'introduzione di soluzioni diverse in aziende analoghe con il rischio di ingenerare fenomeni distorsivi del mercato in termini concorrenziali;
- che pertanto è necessario intervenire con meccanismi a valenza territoriale che, senza intaccare la validità dei principi contenuti nel CIT del 2001, abbiano validità temporale limitata e costituiscano un tracciato dinamico e rispondente alla evoluzione e all'andamento della situazione internazionale e dei mercati turistici ;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti convengono quanto segue

Art 1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art 2. Nei periodi di minor lavoro, durante il periodo di validità del presente Accordo, i lavoratori potranno effettuare prestazioni inferiori alle 40 ore settimanali previste fino ad un massimo di 8 settimane complessive e per un numero di ore non inferiore alle 32 settimanali con diritto alla normale retribuzione mensile. Le ore risultanti fra quelle effettivamente lavorate e fino a concorrenza delle 40 settimanali andranno a formare una "Banca delle ore" alla quale le aziende potranno attingere in periodi di maggior lavoro, anche al di fuori del periodo di validità del presente accordo, in modo da effettuare settimane con orario superiore alle 40 ore, senza diritto alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate oltre le 40, e comunque per un numero di ore non superiore alle 48.

3. Nei periodi di minor lavoro, durante il periodo di validità del presente accordo, i lavoratori fruiranno, oltre che dei PIR maturati nel 2001 e delle ferie maturate nel 2001, anche dei PIR maturandi del 2002 e, laddove necessario, delle ferie maturande del 2002 fruibili a partire dal mese di gennaio 2002 e comunque nella misura massima del 50%.

Art 4. Le festività contrattualmente previste e cadenti nel periodo compreso fra la data odierna ed il 30 aprile 2002 avranno il seguente trattamento:

a) ai lavoratori presenti in servizio nella giornata di festività è dovuta, oltre la normale retribuzione per le ore effettivamente prestate, la maggiorazione del 20%. L'erogazione dell'ulteriore maggiorazione contrattualmente prevista è differita al 31 dicembre 2002 oppure, entro la stessa data, ai lavoratori interessati sarà concessa la fruizione di una giornata di permesso per ogni festività lavorata.

b) Ai lavoratori assenti è dovuto il consueto trattamento contrattualmente previsto in base al motivo dell'assenza.

5. Potranno essere applicati programmi di mobilità e flessibilità riferiti alle mansioni che verranno comunicati alle R.S.A. ed applicati, nel periodo di validità dell'accordo, con criteri, ove possibile, di rotazione

reparti omogenei cui sarà applicabile la mobilità/flessibilità sono riportati, a titolo esemplificativo qui di seguito:

- ⇨ Portineria/Centralino;
- ⇨ Ristorante/Bars/Room service/Caffetteria/Magazzino dispensa;
- ⇨ Adv. Reservation/Ricevimento/Direzione;
- ⇨ Uomini di fatica/Officieri/Facchini di Cucina;
- ⇨ Personale dei Piani/Guardaroba.

Nei gruppi alberghieri della stessa proprietà esistenti alla data odierna potranno, previe intese con le R.S.A., essere applicate flessibilità interaziendali nei limiti delle qualifiche e delle mansioni svolte; pertanto i lavoratori di un albergo potranno essere chiamati a prestare servizio in altro albergo del gruppo con esclusione di quanto previsto al comma precedente.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai lavoratori ai quali saranno applicati gli Istituti di cui al presente accordo, saranno effettuati gli opportuni conguagli a garanzia dei diritti normativi e contrattuali loro spettanti.

Art 7. Il presente Accordo ha validità fino al 30/4/2002 ed è applicabile sul territorio di Roma e provincia dagli alberghi che applicano il CCNL Turismo ed il CIT vigenti con particolare riferimento alle norme che regolano l'EBT, classificati 5 e 4 stelle e, da quelli

a 3 – 2 - 1 stella previa verifica in sede di Commissione Paritetica presso l'APRA. A tal fine le Parti si danno reciprocamente atto che la Commissione Paritetica competente è la stessa prevista per la gestione delle procedure ex artt. 34 e 35, così come risulta composta

